



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa del senatore PALMIZIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2012**

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di competenze fra Stato e regioni

ONOREVOLI SENATORI. - Uno dei criteri classici su cui fondare la tradizionale distinzione tra forme di Stato regionale e federale è identificabile nella ripartizione delle materie fra centro e periferia. Esso stabilisce, di regola, che negli ordinamenti di matrice federale siano enumerate nella Costituzione le competenze della Federazione, così da prevedere poteri generali in capo agli Stati membri; negli ordinamenti regionali, invece, lo stesso criterio richiede che l'enumerazione delle materie riguardi le competenze regionali.

La scelta del costituente italiano, mutuata dalla Costituzione repubblicana spagnola del 1931, si sostanziò proprio nella configurazione delle regioni quali enti a competenze enumerate: chiamate, cioè, ad intervenire esclusivamente sulle materie ad esse espressamente assegnate. L'identificazione di tali ambiti di intervento non rispecchiava fedelmente il modello citato, anzi era di chiara ascendenza federale. Il riparto di competenze fu, infatti, interamente costituzionalizzato includendo l'elencazione tassativa delle materie devolute alla competenza normativa regionale in norme di rango costituzionale: l'articolo 117 della Costituzione e le corrispondenti disposizioni degli Statuti delle regioni speciali.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», ha modificato sostanzialmente tale impianto.

È innegabile che tale riforma, così apparentemente rivolta ad esaltare le autonomie locali possa, in ipotesi, comportare indirettamente problemi all'unità dell'ordinamento giuridico; e che questa preoccupazione stia eccessivamente influenzando la lettura e l'in-

terpretazione delle nuove norme è altrettanto evidente.

Inoltre, alla luce dei recenti scandali che hanno interessato regioni, province e comuni dell'Italia tutta, non si può che ipotizzare un ripristino, sia pure parziale, del testo previgente alle modifiche introdotte dalla legge Costituzionale n. 3 del 2001, per dare maggiori poteri allo Stato e per rendere più efficiente ed operativa la «macchina regione», oltre che più economica.

Va, infatti, rilevato come le regioni si siano attivate raramente con tempestività e in modo esaustivo, pur avendo ora il potere di darsi una propria disciplina legislativa concorrente o alternativa a quella dello Stato. Nel caso in cui queste ultime non abbiano provveduto a legiferare, in forza del principio di autocompletamento dell'ordinamento giuridico la legislazione statale continuerà a svolgere, nelle stesse materie, una «funzione suppletiva» in virtù del fatto che essa, a differenza di quella regionale, ha efficacia sull'intero territorio nazionale. Questa tendenza è confermata dalla stessa Corte costituzionale che, in alcune recenti decisioni, ripropone in maniera univoca il principio della «desumibilità» dei principi applicabili alla legislazione regionale dalla legislazione statale vigente. Un principio più che comprensibile per evitare che tutto il processo di attuazione del nuovo titolo V si blocchi, in assenza (e comunque in attesa) della legislazione statale di principio. Allora, perché non riproporre, tra le altre modifiche qui previste, l'articolo 117 della Costituzione in vigore prima della riforma del 2001 e dare, così, allo Stato la possibilità di continuare a regolamentare in modo unitario e coordinato l'ordinamento, orientando concretamente l'attività futura

delle regioni ed evitando di determinare una situazione di immobilità di queste ultime, non invogliate a produrre una normativa che, anzitutto, potrebbe essere smentita e cancellata dall'immediata produzione dei «prin-

cipi» di fonte statale, imprescindibile vincolo positivo per la legge regionale, e per di più a causa della mancata attribuzione alle regioni di strumenti legislativi quali gli atti aventi forza di legge (decreti-legge e delegati).

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

## Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è abrogato.

## Art. 2.

1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 114-*bis*. – Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione».

## Art. 3.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 116. – Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».

## Art. 4.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. – La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

- b) circoscrizioni comunali;
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) fiere e mercati;
- e) beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- f) istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- g) musei e biblioteche di enti locali;
- h) urbanistica;
- i) turismo ed industria alberghiera;
- l) tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
- m) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- n) navigazione e porti lacuali;
- o) acque minerali e termali;
- p) cave e torbiere;
- q) caccia;
- r) pesca nelle acque interne;
- s) agricoltura e foreste;
- t) artigianato;
- u) altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

#### Art. 5.

1. All'articolo 118 della Costituzione il secondo e terzo comma sono abrogati.

#### Art. 6.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica».

## Art. 7.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 120. - La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le regioni.

La Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

La Regione non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro».

## Art. 8.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 121. - Sono organi della regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica».

## Art. 9.

1. Dopo l'articolo 123 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 123-bis. - Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Re-

gione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».

#### Art. 10.

1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 125. - Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione».

#### Art. 11.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Il Governo, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la legge di cui al secondo comma a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di le-

gittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza».